



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Regione Marche – Provincia di Ascoli Piceno

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel. 0736/809122

email: [vigilanza@comune.arquatadeltronto.ap.it](mailto:vigilanza@comune.arquatadeltronto.ap.it) pec: [comune.arquatadeltronto@emarche.it](mailto:comune.arquatadeltronto@emarche.it)

Servizio:

**POLIZIA  
LOCALE**



Arquata del Tronto, li **10.08.2018**

## ORDINANZA SINDACALE

NUMERO 264 DEL 10/08/2018

Servizio: **POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: Divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine -  
FESTA DELLA LEGGENDA DELLE FATE. 12-16 AGOSTO 2018**

### IL SINDACO

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza da attuare durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

**CONSIDERATO** che la citata circolare prevede – tra l'altro - la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** che durante le pubbliche manifestazioni, la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine, i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**CONSIDERATO** peraltro che gli avventori possano giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro, lattine o superalcolici;

**CONSIDERATO** inoltre che l'assunzione di superalcolici in situazioni di generale affollamento ed euforia, possa essere rischiosa e pregiudizievole dell'incolumità delle persone e delle cose;

**RITENUTO** quindi che i motivi su esposti siano idonei e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

Durante gli orari e nelle aree di svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni, sagre e di raduni di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo:

1. E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro e in lattine;

Il contenuto delle bevande in bottiglie o contenitori in vetro e lattine deve essere obbligatoriamente versato in bicchieri di plastica o carta a cura del somministratore;

La presente ordinanza non si applica nei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano, nell'ambito dell'attività di ristorazione, all'interno del pubblico esercizio legittimamente autorizzato.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## AVVERTE

che il messo comunale è incaricato della pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale;

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al:

-Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge ai sensi della legge ai sensi del D.Lgs n. 104 del 9 luglio 2010, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1999;

che il personale della Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dello Stato sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

P.  
  
ALESSANDRO PERUCCHI  
SINDACO